

ADEGUAMENTO ISTAT DELLE PARCELLE PROFESSIONALI

NOVEMBRE 2011

L'articolo 3, comma 5 del decreto del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e ulteriormente modificato dall'articolo 10, comma 12 della legge 12 novembre 2012, n. 183 ("Legge di stabilità 2012), stabilisce fra l'altro: *"Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [13/08/2011] per recepire i seguenti principi."* (omissis)

d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

Pertanto, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione e dalla legge di stabilità 2012, le tariffe professionali *"stabilite con decreto del Ministro della Giustizia"* si applicheranno (a partire dal 13 agosto 2012): *"In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi"*. In tutti gli altri casi vigerà (come oggi vige) la libera contrattazione tra le parti.

Tale norma reitera la previsione del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2006, n. 248, prevede, tra l'altro:

Articolo 2, comma 1

*1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto **sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono** con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:*

*a) l'**obbligatorietà di tariffe fisse o minime** ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;*

(omissis)

Articolo 2, comma 2

*2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. **Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.***

(omissis)

Pertanto la tariffa professionale, a sensi di legge, NON è abrogata, bensì vige esclusivamente per i casi individuati dal comma 2 del D.L. 223/2006, e dai decreti che saranno emanati “entro 12 mesi dall’entrata in vigore” del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e s.m.i. [13 agosto 2011].

La tariffa della professione di chimico, **risalente al 1986** (D.M. 25 marzo 1986, in *Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 172, del 26 luglio 1986*), risulta, a tutta evidenza non idonea a costituire “riferimento” per la determinazione del compenso della professione di chimico se non si tenesse conto, nella valutazione, dell’inflazione monetaria intervenuta. In altri termini non è realisticamente immaginabile, per evidenti motivi di congruità, che una indicazione tariffaria datata da quasi venticinque anni possa essere utile “riferimento” per alcuno nella valutazione delle offerte di prestazioni professionali da parte di professionisti chimici.

Il chimico professionista ed i suoi clienti, pertanto, terranno debito conto, nelle rispettive valutazioni, della circostanza che il decoro professionale non può essere stimato per il chimico in misura sensibilmente diversa da quello di altre professioni tecnico-scientifiche o sanitarie e che il mero recupero dell’inflazione non tiene conto degli altri fattori che formano il costo della prestazione, quali i prezzi degli strumenti, dei reagenti, dei trasporti ecc., che sono cresciuti ben oltre l’inflazione nel periodo considerato.

Quale orientamento per la libera contrattazione fra le parti, è comunque, utile disporre dei valori rivalutati della tariffa ormai “storica”. Per tal fine pubblichiamo le tabelle e le formule per il calcolo della rivalutazione ISTAT delle parcelle professionali.

Calcolo della rivalutazione

Per tradurre i dati espressi dai numeri indici ISTAT in valori percentuali sugli importi considerati, quando gli indici sono calcolati su BASE DIVERSA occorre tener conto dei “coefficienti di raccordo”. **E' questo il caso della rivalutazione dei valori indicati dalla Tariffa professionale dei chimici.**

Si vogliono rivalutare a marzo 2011 (indice **101,9** con base 2010=100), i valori di marzo 1986 (indice **105,1** con base 1985=100). La metodologia di calcolo ISTAT 2011 prevede il calcolo in un unico passaggio utilizzando i coefficienti di raccordo tra basi “contigue” e non un coefficiente cumulativo (come accadeva fino a dicembre 2010).

La formula generale è:

$$A = B \times \frac{I_2}{I_1} \times C_{st} \times C_1 \times \dots \times C_n$$

dove :

A = Importo rivalutato alla data finale

I₂ = Indice ISTAT FOI (esclusi tabacchi) alla data finale (marzo 2011 = **101,9**)

I_1 = Indice ISTAT FOI data iniziale (marzo 1986 = **105,1**)

B = Importo da rivalutare desunto dal tariffario del 1986

C_{st} = Coefficiente pari a $C_{st} = \mathbf{1,0009}$ da utilizzare quando, come nel nostro caso, la data iniziale è anteriore al **febbraio 1992** e, quindi, il corrispondente indice comprendeva il costo dei tabacchi. In tutti gli altri casi tale coefficiente è pari a **1,00**.

$C_1 \dots C_n$ = Coefficienti di raccordo tra basi contigue (con 3 decimali), a partire dalla base con cui è espresso l'indice iniziale, alla base con cui è espresso l'indice della data finale: (vedi tabella sottostante). I coefficienti utilizzati sono tanti quanti sono i cambiamenti di base verificatisi nell'intervallo di tempo considerato. Nel nostro esempio: $C_1 = \mathbf{1,242}$ (1985-1989); $C_2 = \mathbf{1,189}$ (1989-1992); $C_3 = \mathbf{1,141}$ (1992-1995); $C_4 = \mathbf{1,373}$ (1995-2010).

Ed esplicitando:

$$A = B \times \frac{101,9}{105,1} \times 1,0009 \times 1,242 \times 1,189 \times 1,141 \times 1,373$$

Ossia: (il risultato viene espresso con 3 cifre decimali)

$$A = B \times 2,245$$

dove:

A = Importo rivalutato a **marzo 2011**

B = Importo desunto dal tariffario del 1986.

Il professionista che, in base alla libera contrattazione tra le parti intenda proporre una parcella corrispondente al “minimo tariffario di riferimento” rivalutato a **marzo 2011 moltiplicherà i valori desunti dalla tariffa del 1986 per il coefficiente di rivalutazione **2,245**.**

Il cliente che intenda valutare la parcella oggi proposta dal professionista chimico, con riferimento al “minimo tariffario del 1986, rivalutato” potrà dividere l'importo della parcella per il coefficiente **2,245 e confrontare il valore ottenuto con gli importi desunti dal tariffario.**

Naturalmente, ove necessario, la trasformazione della tariffa da lire ad Euro può essere effettuata indifferentemente sull'importo iniziale o su quello finale.

**Indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo
per famiglie di operai ed impiegati - (FOI) "al netto dei consumi di tabacchi"
(Per il calcolo della rivalutazione monetaria del credito professionale)**

ANNI	BASE	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	Set	ott	nov	dic
1986	1985=100	104,0	104,7	105,1	105,4	105,8	106,2	106,2	106,4	106,7	107,3	107,7	108,0
1987	"	108,7	109,1	109,5	109,8	110,2	110,6	110,9	111,2	112,0	113,0	113,3	113,5
1988	"	114,1	114,4	114,9	115,3	115,6	116,0	116,3	116,8	117,4	118,3	119,3	119,7
1989	"	120,6	121,6	122,2	123,0	123,5	124,1	124,4	124,6	125,2	126,4	126,9	127,5
1990	1989=100	103,3	104,0	104,4	104,8	105,1	105,5	105,9	106,6	107,2	108,1	108,8	109,2
1991	"	110,0	111,0	111,3	111,8	112,2	112,8	113,0	113,3	113,8	114,7	115,5	115,8
1992	"	116,7	116,9	117,4	117,9	118,5	118,9	119,1	119,2	119,6	120,3	121,0	121,2
1993	1992=100	102,3	102,7	102,9	103,3	103,7	104,2	104,6	104,7	104,8	105,5	106,0	106,0
1994	"	106,6	107,0	107,2	107,5	107,9	108,1	108,4	108,6	108,9	109,5	109,9	110,3
1995	"	110,7	111,6	112,5	113,1	113,8	114,4	114,5	114,9	115,2	115,8	116,5	116,7
1996	1995=100	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
1997	"	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
1998	"	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
1999	"	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
2000	"	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
2001	"	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
2002	"	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
2003	"	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
2004	"	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
2005	"	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
2006	"	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
2007	"	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
2008	"	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
2009	"	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
2010	"	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
2011	2010=100	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6		

Coefficienti di raccordo "C_i" per il cambiamento delle basi

	Con "Tabacchi"	Senza "Tabacchi"
Da base 1985 a base 1989 =	1,242	
Da base 1989 a base 1992 =	1,190	1,189
Da base 1992 a base 1995 =		1,141
Da base 1995 a base 2010 =		1,373

N.B.: L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 81 ha escluso dai beni del paniere i tabacchi lavorati.
Per tale motivo nei calcoli che comprendono indici di periodi diversi (fino a gennaio 1992 e da febbraio 1992, rispettivamente) è necessario moltiplicare i valori "senza tabacchi" del secondo periodo per il coefficiente $C_{st} = 1,0009$, come mostrato nell'esempio di calcolo più sopra riportato.